

PDIR-247-2022



S.C. RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: Liquidazione costi per manutenzione agli impianti di trattamento dei liquami di fogna per il periodo dal 22/10/2018 al 30/11/2018 – CIG Z533612FB6

IL DIRETTORE

Visto l'art. 4 comma 2 del D. Lgs. 30/3/2001 n° 165 e s.m.i.;

Vista la deliberazione n°156 del 31/03/2017 del Direttore Generale con la quale, nelle more delle conseguenti rimodulazioni dell'Atto Aziendale, è stato istituito il Dipartimento Tecnico al cui interno è compresa la S.C. Riqualificazione Edilizia;

Visto l'Atto Aziendale, approvato con deliberazione del Direttore Generale n° 239 del 19/04/2018 rubricata "Rimodulazione dell'atto aziendale di diritto privato ai sensi dell'art.3 c.1 bis del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n° 502 s.m.i. adottato con deliberazione n° 514 del 31/10/2017", da ultimo modificato con deliberazione n° 21 del 15/01/2020;

Vista la deliberazione n° 353 del 02/08/2018 del Direttore Generale in cui si è preso atto dell'intervenuta approvazione, da parte della Giunta Regionale con deliberazione n° 547 del 13/07/2018, del nuovo Atto di autonomia aziendale adottato con deliberazione n° 239 del 19/04/2018 del Direttore Generale prevedendo di dare attuazione graduale all'assetto organizzativo complessivo previsto;

Vista inoltre la deliberazione n° 134 dell'11/03/2020 con la quale sono state apportate modifiche ex art. 32 comma 3 dell'Atto Aziendale di diritto privato, adottato ai sensi dell'art. 3 c. 1-bis, del D. Lgs. n. 502 del 30/12/1992 e s.m.i. con Deliberazione n° 239 del 19/04/2018, per la parte relativa all'organizzazione dell'Area Tecnica;

Considerate le competenze che l'Art. 45 dell'Atto aziendale attribuisce alla Struttura Complessa Riqualificazione Edilizia, inserita all'interno del Dipartimento Tecnico-Amministrativo;

Atteso che:

- in data 19/02/2015 veniva sottoscritto l'Accordo Quadro di durata quadriennale per i lavori di manutenzione agli impianti di trattamento dei liquami di fogna con l'Impresa Ambiente e Territorio S.r.l.;
- a seguito di visura camerale del 27/06/2018 era emerso che la suddetta Impresa risultava in stato di liquidazione e scioglimento;
- al fine di non sospendere il servizio, con Determinazione Dirigenziale n° 1727 del 10/09/2018 il servizio stesso è stato affidato all'Impresa GECOL s.a.s. per un periodo di 60 giorni dal 23/08/2018 al 21/10/2018, nelle more dell'aggiudicazione della nuova gara quadriennale;

- la gara per l'aggiudicazione del nuovo Accordo quadro di durata quadriennale doveva presumibilmente essere conclusa entro la data del 28/02/2019 e nel frattempo si è ritenuta necessaria l'indizione di una gara per la manutenzione agli impianti di trattamento dei liquami di fogna per il periodo dal 1/12/2018 al 28/02/2019, con eventuale risoluzione anticipata nel caso di aggiudicazione della nuova gara prima del 28/02/2019;
- con determinazione dirigenziale n° 2155 del 19/11/2018 è stato disposto di procedere alla pubblicazione sul MEPA di una Richiesta di Offerta (RdO) per l'affidamento dei lavori *de quo*;
- la RDO n° 2131486, avviata in data 19/11/2018 con scadenza 26/11/2018 è andata deserta senza che alcuna impresa invitata avesse presentato richieste di delucidazioni e/o chiarimenti;
- per non interrompere i lavori di manutenzione agli impianti di trattamento dei liquami di fogna, si è provveduto ad inviare all'Impresa Gecol s.a.s., attuale esecutrice dei lavori, una richiesta di offerta alle stesse condizioni della RDO n° 2131486, per la prosecuzione degli stessi per un importo a base di gara pari a € 36.000,00 e per il periodo dal 1/12/2018 al 28/02/2019, con eventuale risoluzione anticipata nel caso di aggiudicazione della nuova gara prima del 28/02/2019;
- l'Impresa Gecol s.a.s. con sede legale in Campomorone, Via Caffarella 40, P.IVA n° 01011810106, con nota PEC del 4/12/2018 nostro prot. n°163860 del 6/12/2018 ha offerto nei termini prescritti un importo per l'esecuzione dei lavori pari a € 34.900,00, IVA esclusa;
- durante tutte le suddette fasi, per non interrompere i lavori e al fine di scongiurare danni ambientali gravi nel periodo dal 22/10/2018 al 30/11/2018 l'Impresa Gecol s.a.s. ha continuato nell'esecuzione dei lavori in epigrafe come da indicazioni del Per. Ind. Riccardo Vitiello, Assistente Tecnico presso la S.C. Riqualficazione Edilizia, nominato Direttore dei lavori *de quo* con Determinazione Dirigenziale n° 2351 del 10/12/2018.

Vista la Relazione tecnica redatta dal suddetto Direttore dei lavori, allegata sub A) alla presente determinazione quale sua parte integrante e sostanziale, nella quale si definisce l'esigenza di regolarizzare la contabilità relativa alle lavorazioni effettuate nel periodo dal 22/10/2018 al 30/11/2018 e a tutt'oggi non liquidate all'Impresa Gecol s.a.s con sede legale in Campomorone, Via Caffarella 40, P.IVA n° 01011810106, per un importo pari a € 18.844,35 cui deve aggiungersi l'IVA al 22% per € 4.145,75 per un importo totale di € 22.910,10, come risulta dalla tabella allegata;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa:

1. di dare atto della Relazione tecnica redatta dal Per. Ind. Riccardo Vitiello, Assistente Tecnico presso la S.C. Riqualficazione Edilizia e Direttore dei lavori *de quo*, allegata sub A) alla presente determinazione quale sua parte integrante e sostanziale, in cui si motiva l'esigenza di regolarizzare la contabilità relativa alle lavorazioni per la manutenzione agli impianti di trattamento dei liquami di fogna effettuate nel periodo dal 22/10/2018 al 30/11/2018 e a tutt'oggi non liquidate all'Impresa Gecol s.a.s con sede legale in Campomorone, Via Caffarella 40, P.IVA n° 01011810106, per un importo pari a € 18.844,35 cui deve aggiungersi l'IVA al 22% per € 4.145,75 per un importo totale di € 22.910,10;
2. di dare atto che il corrispettivo dei lavori in epigrafe dovuto alla suddetta Impresa, pari ad € 18.844,35 cui deve aggiungersi l'IVA al 22% per € 4.145,75 per un importo totale di € 22.910,10, trova copertura nel Bilancio aziendale nella seguente registrazione contabile, relativa alle attività di manutenzione:

TIPO	ANNO	CONTO	AUTORIZZAZIONE	IMPORTO
U	2019	130.020.005	Aut. 92/41	€ 22.910,10

3. di dare altresì atto che ai sensi dell'art. 3 della L. 13/08/2010 n° 136 e s.m.i. l'Impresa affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in relazione alle transazioni commerciali derivanti dall'appalto di cui in epigrafe, il cui codice identificativo gara (CIG) è quello riportato in epigrafe;
4. di dare atto che l'originale della presente determinazione, firmata digitalmente, costituito da un documento generato con mezzi informatici, è redatto in conformità alle disposizioni del Codice dell'Amministrazione digitale ed è conservato negli archivi informatici della Asl 3;
5. di inviare alla pubblicazione il presente atto nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale aziendale, sottosezione "Bandi di gara e contratti" ex art. 23 c. 1 del D.lgs. 33/2013 come modificato dal D. Lgs. 97/2016 ed art.1 c. 16 della L.190/2012;
6. di dare infine atto che la presente determinazione è composta di n° 3 pagine e dal seguente atto allegato facente parte integrante e sostanziale della medesima:

Allegato A) di pagg. 2 Relazione tecnica e tabella lavorazioni eseguite
e così in totale di 5 pagine

Il Responsabile
S.C. RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA
Enrico Maria Bonzano
(o suo sostituto)

Visto per la verifica della regolarità contabile
IL DIRETTORE
S.C. BILANCIO E CONTABILITÀ
(Dott. Stefano GREGO)
(o suo sostituto)

Il Responsabile del Procedimento
Daniela Gavaciuto
(o suo sostituto)